

DELIBERA N. 351/20/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA ASSOCIAZIONE
RADIO TELE TEBE (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE A CARATTERE COMUNITARIO
“TELEUNO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. N), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177 E NELL’ART. 1, LETT. F), PUNTO 1, DELL’ALLEGATO
A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 1/2020 - PROC. 10/20/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, e s.m.i. recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Calabria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti*

virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria, nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione televisiva diffusa dai servizi di media audiovisivi a diffusione locale, delegata da questa Autorità, ha effettuato controlli sul servizio di media audiovisivo “*Teleuno*”, esercito dalla Associazione Radio Tele Tebe, con sede legale in Luzzi (CS), C.da Valleleotta Snc. Il suddetto CO.RE.COM., accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto CONT. n. 1/2020 del 30 gennaio 2020, notificato in pari data, ha contestato alla Associazione Radio Tele Tebe, fornitore del servizio di media audiovisivo “*Teleuno*”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell’art. 1, lett. f), punto 1, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per aver superato, nelle date e orari di seguito indicati, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari:

- 11 novembre 2019, fascia oraria 15:00-16:00, percentuale 11,90%
- 11 novembre 2019, fascia oraria 18:00-19:00, percentuale 7,92%
- 12 novembre 2019, fascia oraria 02:00-03:00, percentuale 7,92%
- 12 novembre 2019, fascia oraria 09:00-10:00, percentuale 7,92%
- 12 novembre 2019, fascia oraria 16:00-17:00, percentuale 7,79%
- 12 novembre 2019, fascia oraria 22:00-23:00, percentuale 9,38%
- 13 novembre 2019, fascia oraria 05:00-06:00, percentuale 11,92%
- 13 novembre 2019, fascia oraria 11:00-12:00, percentuale 7,89%
- 13 novembre 2019, fascia oraria 18:00-19:00, percentuale 7,92%
- 14 novembre 2019, fascia oraria 01:00-02:00, percentuale 7,36%
- 14 novembre 2019, fascia oraria 07:00-08:00, percentuale 7,92%
- 14 novembre 2019, fascia oraria 14:00-15:00, percentuale 7,92%
- 14 novembre 2019, fascia oraria 21:00-22:00, percentuale 9,28%
- 15 novembre 2019, fascia oraria 03:00-04:00, percentuale 7,92%
- 15 novembre 2019, fascia oraria 10:00-11:00, percentuale 7,92%
- 15 novembre 2019, fascia oraria 16:00-17:00, percentuale 7,92%
- 15 novembre 2019, fascia oraria 23:00-24:00, percentuale 6,61%
- 16 novembre 2019, fascia oraria 06:00-07:00, percentuale 9,98%
- 16 novembre 2019, fascia oraria 12:00-13:00, percentuale 7,92%
- 16 novembre 2019, fascia oraria 19:00-20:00, percentuale 6,01%
- 17 novembre 2019, fascia oraria 01:00-02:00, percentuale 7,90%
- 17 novembre 2019, fascia oraria 08:00-09:00, percentuale 7,28%



- 17 novembre 2019, fascia oraria 15:00-16:00, percentuale 10,08%
- 17 novembre 2019, fascia oraria 21:00-22:00, percentuale 7,92%

2. Deduzioni della società

A seguito dell'atto di contestazione n. 1/20 la predetta società ha inviato le proprie memorie difensive, pervenute al CO.RE.COM. in data 28 febbraio 2020, nelle quali ha dichiarato quanto segue: *“Il canale denominato TELEUNO oggetto della contestazione non ha realizzato alcun introito derivante da passaggi pubblicitari. Negli ultimi 5 anni avrebbe avuto la seguente disponibilità in spazi pubblicitari: 72 minuti al giorno, 2150 minuti al mese, 26 mila minuti in un anno, 131.400 minuti in 5 anni. Questo dimostra che la suddetta emittente non ha mai basato la sua attività e la sua sopravvivenza sugli introiti pubblicitari di qualsivoglia natura e/o genere. La vostra contestazione è basata su un unico evento sportivo trasmesso durante la settimana contestata. L'evento in questione in cui sono stati inseriti gli spot contestati sono parte integrante dello stesso video fornitoci da una squadra dilettantistica. Si sottolinea inoltre che l'evento è stato trasmesso gratuitamente per il mantenimento dei nostri contenuti in perfetta linea con lo spirito comunitario. Infatti la nostra emittente trasmette eventi sportivi di associazioni dilettantistiche a loro volta senza scopo di lucro. Abbiamo trasmesso negli ultimi 2 anni centinaia di questi eventi tutti forniti dalle stesse squadre dilettantistiche in modo gratuito. Attività tesa alla valorizzazione e promozione delle realtà locali in totale spirito comunitario. Come si può evincere dal video le sponsorizzazioni in questione sono state inserite dalla stessa squadra in totale autonomia e non sono nostre inserzioni. Basti guardare sulla pagina Facebook della squadra in questione per capire che si tratta di loro sponsor. Purtroppo è probabilmente capitato che l'operatore della squadra che ci ha inviato il video non si sia accorto di non aver eliminato le sponsorizzazioni come da noi raccomandato a tutte le associazioni sportive. Da quanto sopra riportato si evince la nostra assoluta buona fede e l'assoluta mancanza di scopo di lucro o vantaggio economico riguardo tale contestazione. inoltre restiamo disponibili a fornire tutti gli eventuali dettagli vi necessitino a conferma di quanto sopra riportato. Sinceramente pensiamo di non essere meritevoli di alcuna sanzione vista l'evidenza dei fatti. Infine ci scusiamo per l'inconveniente verificatosi che in 10 anni di attività non era mai capitato e purtroppo non per nostra volontà.”*

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Calabria, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0158172 del 14 aprile 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Associazione Radio Tele Tebe fornitore del servizio di media audiovisivo “Teleuno”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Calabria in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, vista la natura oggettiva delle



rilevazioni, si ritiene di confermare la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 1, lett. f), punto 1, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per aver superato, nelle date e negli orari indicati, i limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari previsti per i fornitori di servizi di media a carattere comunitario. La circostanza per cui il superamento di detti limiti sarebbe da imputare a cause estranee alla volontà dell'emittente e la motivazione addotta dall'emittente circa l'assoluta mancanza di scopo di lucro connesso alla trasmissione della pubblicità eccedente i limiti previsti dalla normativa vigente, non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte dei fornitori di servizi media a carattere comunitario operanti in ambito locale non possa eccedere il 5 per cento per ogni ora di diffusione. Tuttavia va rilevato che lo sfioramento, quando presente, è sempre causato dai medesimi break pubblicitari trasmessi in occasione dell'evento sportivo partita di calcio a 5, "Futsal Polistena C5 Vs Bisignano Magic Crati Futsal", ripetutamente messo in onda. Si precisa inoltre che la pubblicità che determina gli sfioramenti oggetto di contestazione costituisce l'unica pubblicità diffusa dal servizio di media audiovisivo in parola durante la settimana esaminata. Pur essendo i break pubblicitari sempre identici, composti dagli stessi spot e messi in onda nella medesima sequenza, si determina una differenza tra gli sfioramenti rilevati in ciascuna fascia oraria per la sovrapposizione di più break durante la trasmissione dell'evento, i quali determinano, a seconda dell'orario di messa in onda un diverso affollamento. La partita, infatti, ha una durata superiore all'ora e, pertanto, la trasmissione di uno o più break ricade parzialmente o totalmente nell'ora precedente-successiva, comportando un diverso affollamento a seconda dell'orario di messa in onda.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 si intende *emittente a carattere comunitario* "l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, lett. f) punto 1) della delibera 353/11/CONS si intende per "fornitore di servizi di media a carattere comunitario": il *fornitore di servizi di media televisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale, in ambito nazionale e locale, che si impegna: 1. a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione*";

CONSIDERATO inoltre che, nell'ambito del presente procedimento, pur in presenza di molteplici violazioni, queste ultime appaiono tutte geneticamente collegabili ad un unico comportamento commissivo tenuto dall'emittente "Associazione Radio Tele



*Tebe” e come tali integranti un’unica condotta illecita in quanto commesse in tempi ravvicinati (in un arco temporale di una settimana) e riconducibili ad una programmazione unitaria. Infatti, ai fini della qualificazione dell’azione come unica, secondo le linee-guida di cui alla delibera 265/15/CONS, “è *ininfluente che essa possa essersi tradotta in una pluralità di atti, in quanto ciò che rileva è che questi siano preordinati ad un unico obiettivo o effetto, da raggiungere con riferimento ad una ben specifica situazione e nell’ambito di un’unica sequenza temporale”;**

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che lo sfioramento dei limiti di affollamento è dovuto ad un’unica interruzione pubblicitaria replicata nelle giornate oggetto di analisi.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

In considerazione della situazione economica della predetta società che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2018 in utile, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;



RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura complessiva di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale, aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale "*chi commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo*";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla Associazione Radio Tele Tebe, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Teleuno*", con sede legale in Luzzi (CS), C.da Valleleotta Snc, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett.a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 351/20/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00



per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 351/20/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone